



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 185/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ CANALE 10 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “CANALE
DIECI”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CO.RE.COM. LAZIO CONTESTAZIONE N. 5/2017 - PROC. 55/17/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lazio n. 19 del 3 agosto 2001, recante “*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lazio;

VISTA la legge della Regione Lazio del 28 ottobre 2016, n. 13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*” che disciplina



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lazio, con nota prot. n. RT181/17 del 26 aprile 2017, ha richiesto alla società Canale dieci S.r.l., con sede in Roma, via dei Galeoni n. 30, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Canale Dieci*”, le registrazioni della programmazione mandata in onda dalle ore 00:00 del 1 marzo 2017 alle ore 24:00 del 31 marzo 2017 ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di pluralismo politico sociale, obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell'utenza e tutela dei minori e delle attività di monitoraggio sulle trasmissioni irradiate dal citato servizio.

Con nota prot. n. RT224/17 dell'8 maggio 2017 la società Canale Dieci S.r.l., nel comunicare di essere impossibilitata ad inviare le registrazioni richieste a causa di un'avaria all'apparecchiatura che ha determinato l'interruzione delle registrazioni dei programmi a far data dall'11 novembre 2016, ha allegato una dichiarazione tecnica rilasciata dalla società Microvision S.r.l., produttrice e addetta alla manutenzione dell'apparato, dalla quale si evince che a causa della rottura fisica dell'*hard disk* di destinazione dei *files* non risultano disponibili le acquisizioni continue dei programmi trasmessi da “*Canale Dieci*” fino alla data della sostituzione del disco avvenuta in data 5 maggio 2017.

Con provvedimento, contestazione n. 5 ANNO 2017/N°PROC. 5/17 del 18 maggio 2017 il CO.RE.COM. Lazio ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Canale Dieci S.r.l. la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società Canale Dieci S.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione a seguito della notifica del citato atto di contestazione n. 5 ANNO 2017/N°PROC. 5/17 del 18 maggio 2017 avvenuta in pari data.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Lazio, con deliberazione n. DL/88/2017/CRL/COM del 20 giugno 2017, ha ritenuto di confermare la violazione contestata, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Canale Dieci S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da “*Canale Dieci*” nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 1 marzo 2017 e le ore 24:00 del 31 marzo 2017.

Come rilevato supra sub 2., infatti, la società Canale Dieci S.r.l. non ha esercitato nel procedimento avviato dal CO.RE.COM. il diritto di difesa, non producendo alcuna argomentazione in memoria o nel corso di apposita audizione in relazione ai fatti contestati che valga ad escludere la violazione o a costituirne giustificazione.

Peraltro, la circostanza - asserita in fase prodromica al procedimento sanzionatorio - per la quale la mancata consegna del materiale richiesto dal CO.RE.COM. Lazio sarebbe stata determinata da un'avaria tecnica all'apparecchiatura di registrazione non costituisce, di per sé, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, non risultando dimostrata agli atti l'imprevedibilità dell'occorso e incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente e all'adozione delle opportune cautele, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Canale 10 S.r.l. deve ritenersi di elevata gravità, considerato che la violazione per mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dal servizio di media audiovisivo “*Canale Dieci*”, si è protratta, per esplicita ammissione della società, per oltre cinque mesi (dall'11 novembre 2016 al 5 maggio 2017).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nonostante la società abbia dimostrato di essersi attivata per l'eliminazione del danno occorso all'apparecchiatura di registrazione già prima dell'avvio del procedimento, va considerato che l'iniziativa intrapresa non si è dimostrata sufficiente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, essendo risultato comunque precluso all'autorità preposta l'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva.

C. Personalità dell'agente

Pur prendendo atto della buona fede della società Canale Dieci S.r.l., si considera che la stessa, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo in ambito locale, si presume dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa in materia di programmazione, mentre nel caso in esame risulta non aver adoperato appropriati strumenti per mantenere in efficienza l'apparecchiatura di registrazione dei programmi, rimasta danneggiata per oltre cinque mesi, e la cui funzionalità è stata ripristinata solo a seguito della richiesta avanzata dall'autorità preposta ai controlli.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Canale Dieci S.r.l., relativo all'anno 2016, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale Dieci S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Canale Dieci*", con sede in Roma, via dei Galeoni n. 30, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 185/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 185/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi